

STATUTO

Ai sensi degli articoli 6 e 8 della Legge 266/1991 in esenzione di bollo e di registro

Art. 1 Costituzione, denominazione

E' costituita in Alessandria in data 1 marzo 2004 l'Associazione denominata "Associazione Diabetici Alessandria" siglabile (A.D.AL.) con sede in Alessandria Via Venezia 7, Codice Fiscale 96039230063 con durata a tempo indeterminato e senza fini di lucro.

Art. 2 Scopi dell'Associazione

L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà, si prefigge come scopo la promozione della salute e della riabilitazione sociale dei diabetici, attraverso la tutela e la difesa degli interessi morali, sanitari, legali e sociali delle persone affette da diabete mellito e dei loro familiari.

Tutte le attività dirette al conseguimento dei fini per i quali è nata l'Associazione sono svolte dalla stessa tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. Tutte le prestazioni effettuate sono espletate a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese vive eventualmente sostenute per l'attività prestata e documentate ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta ai sensi dell' articolo 3 comma 4 della Legge 11 agosto 1991, numero 266.

Art. 3 Attività

L'Associazione Diabetici Alessandria svolge le seguenti attività:

Assistenza sociale e socio sanitaria

Formazione

Interventi a favore dei diabetici e dei loro familiari

Art. 4 Patrimonio Sociale

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

Quote tessera annuale dei Soci; contributi degli aderenti; contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche e private; contributi di singoli privati; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni e da attività marginali svolte per autofinanziamento.

Art. 5 Ammissione ed esclusione dei Soci

Soci dell'Associazione possono essere tutti i cittadini della Comunità Europea che intendono partecipare all'attività della stessa e che ne facciano esplicita richiesta al Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci maggiorenni in regola con il contributo annuale. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci solo dopo l'avvenuto versamento della quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria.

La qualità di Socio si perde per recesso, per mancato versamento della quota associativa annuale, per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per violazione degli obblighi statutari.

L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso prima di procedere all'esclusione, dovranno essere contestati per scritto al Socio gli addebiti, consentendogli facoltà di replica.

Il recesso del Socio deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il Socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

Art. 6 Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci godono degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi doveri.

I Soci sono obbligati ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi ed a versare la quota associativa annuale entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

I Soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, a partecipare alle Assemblee con diritto di voto e ad accedere alle cariche sociali.

Art. 7 Esercizi sociali

Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Con il Bilancio dovrà anche essere approvata la situazione patrimoniale.

Art. 8 Obblighi e divieti dell'Associazione

All'Associazione è fatto obbligo di:

devolvere il proprio patrimonio per lo scioglimento, ad altra o altre Associazioni affini;

redigere il bilancio o rendiconto annuale;

garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo senza limiti temporali.

All'Associazione è fatto espresso divieto di:

svolgere attività al di fuori di quelle previste statutariamente ad eccezione di quelle considerate direttamente connesse;

procedere alla distribuzione anche in modo indiretto di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve di capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto, regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

di impiegare gli eventuali utili od avanzi di gestione al di fuori delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, bensì soltanto per la realizzazione delle attività statutarie.

Art. 9 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.

Art. 10 L'Assemblea

E' il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Essa è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria o straordinaria.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

approva il bilancio di ogni esercizio,

nomina i componenti del Consiglio Direttivo,

delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni,

stabilisce l'entità della quota sociale annuale,

delibera l'esclusione dei Soci dall'Associazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qual volta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'Atto Costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente o in assenza di entrambi da un altro membro del Consiglio Direttivo scelto tra i presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate con avviso scritto o telematico almeno otto giorni prima della data della riunione. In difetto saranno ugualmente valide le Assemblee cui partecipino di persona o per delega la maggioranza degli iscritti e del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, fatta eccezione per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo che devono essere adottati con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, così come per le eventuali modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto.

Art. 11 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici, nominati dall'Assemblea dei Soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'Atto Costitutivo.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio. Nel caso di decadenza di oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo provvede a nominare al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario.

Al Consiglio Direttivo spetta:

curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea,

predisporre il bilancio,

nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

ratificare eventuali deleghe date dal Presidente,

collaborare con il Presidente per la stesura dei programmi da sottoporre all'Assemblea,

amministrare i beni dell'Associazione,

nominare un Tesoriere,

compiere tutti gli atti che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali, salvo quelli riservati all'Assemblea,

deliberare sulle domande di adesione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età.

Le votazioni possono essere palesi o a scrutinio segreto. Lo scrutinio segreto è obbligatorio quando la decisione riguardi un singolo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo avvengono di norma almeno ogni due mesi, salvo tempi minori dettati da eventuali urgenze e le deliberazioni assunte sono valide in presenza della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni riunione consigliare vengono redatti in apposito registro e controfirmati dal Presidente e dal Segretario.

L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo deve essere inviato almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 12 Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'Assemblea dei Soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e in caso di sua assenza o di impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati all'adunanza immediatamente successiva.

Il Presidente ha i poteri di firma per l'ordinaria amministrazione mentre per la straordinaria alla firma del Presidente deve essere associata quella del Segretario.

Art. 13 Gratuità delle prestazioni delle cariche elettive

Lo svolgimento delle funzioni attribuite in forza delle cariche e/o dei compiti dei Soci previsti dal presente Statuto è gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico.

Art. 14 Verbali

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo e di ogni Assemblea deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali vanno conservati presso la Sede sociale ed una copia esposta in apposita bacheca.

Art. 15 Durata dell'Associazione

L'Associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale straordinaria dei Soci con l'approvazione della maggioranza di tre quarti dei voti sociali, Assemblea che provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto ad Associazione o Associazioni operanti in identico od analogo settore.

Art. 16 Elezioni degli Organi Sociali

Entro il 31 dicembre dell'ultimo anno in carica, il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci per l'elezione degli Organi Sociali.

Tutti i Soci maggiorenni sono eleggibili.

Durante l'Assemblea elettiva vengono nominati un Presidente di seggio e due scrutatori.

Le elezioni delle cariche avvengono a scrutinio segreto su lista unica.

L'Assemblea determina su proposta del Presidente, il numero dei membri del Consiglio Direttivo entro i limiti stabiliti dall'articolo 11 del presente Statuto.

Ogni Socio può manifestare la disponibilità ad essere candidato nel Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea elettiva dovrà essere inviata ad ogni Socio almeno venti giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea.

I Soci che intendono candidarsi alle cariche sociali devono presentare la propria candidatura entro e non oltre 48 ore prima dell'Assemblea.

La scheda per le votazioni comprenderà i candidati in ordine alfabetico e tre righe bianche. Ogni Socio può manifestare fino a tre preferenze e aggiungere nomi di Soci che non si sono candidati fino ad massimo di tre.

Ogni Socio aggiunto vale come preferenza.

Effettuato lo scrutinio e avuto il risultato delle elezioni dal Presidente del seggio, il Presidente dell'Assemblea proclama eletti i primi cinque/quindici Soci componenti il Consigli Direttivo.

Art. 17 Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si rimanda al Codice Civile ed alle Leggi vigenti in materia di volontariato.

Così approvato nell'Assemblea di costituzione, in Alessandria il 1 marzo 2004.

[Signature]
[Signature]
Gianmario Gietano
Piero Fina
Vittorio Gioberti
[Signature]
Carlo Bellini
Gian Paolo Colizzi

Angela Mantel
Rosario Ferrante
[Signature]
[Signature]
Alessandro Pizzuto
Guglielmo Sili
Roberto Riccardi
Giovanni Rossetti